posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 045. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 7 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 046. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 8 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 047. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 9 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 048. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 10 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 049. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 11 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 050. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 12 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 051. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 13 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 052. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 14 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 053. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 15 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 054. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 16 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 055. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 17 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 056. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 18 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 057. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 19 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 058. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 059. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 30 per cento dell'importo dovuto in 10 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 026. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 5 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 027. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 6 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 028. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 7 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 029. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 8 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 030. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 9 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 031. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 10 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 032. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 11 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 033. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 12 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 034. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 13 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 035. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 14 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 036. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 15 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 037. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 16 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 038. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 17 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 039. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 18 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 040. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 19 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 041. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 042. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 50 per cento dell'importo dovuto in 15 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 09. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 15 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 010. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 16 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 011. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 17 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 012. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 18 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 013. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 19 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 014. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 015. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 21 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 016. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 22 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 017. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 23 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 018. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 24 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 019. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 25 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 020. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 26 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 021. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 27 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 022. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 28 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 023. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 29 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 024. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 30 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 025. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 75 per cento dell'importo dovuto in 20 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 08. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/1996 al 2002/2003 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento dell'importo dovuto in 30 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 06. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis (Periodi pregressi)* – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando quanto dovuto in 30 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 07. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis.*

(Vigilanza e potere sostitutivo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali, può essere nominato un Commissario straordinario di Governo, che può avvalersi di uno o più sub-Commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione della presente legge nei suoi primi due periodi di attuazione.

2. Il Commissario straordinario di Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui al comma 3.

3. In caso di inadempienze relative all'attuazione della presente legge, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 075. La Commissione.

ART. 15.

(Disposizioni attuative e abrogazioni).

Al comma 2, sostituire il quarto capoverso con il seguente: legge 24 febbraio 1995, n. 46 e conseguenti atti applicativi.

15. 1. Vascon, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*. –1. Ai fini della definizione bonaria e contestuale abbandono a spese compensate dei contenziosi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria, scaturiti dall'applicazione delle norme abrogate di cui al comma 15, è consentito il pagamento delle somme dovute in misura ridotta pari al 10 per cento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Sono esclusi dal beneficio di cui al presente articolo i produttori che:

a) non abbiano effettuato consegne ad acquirenti riconosciuti nell'ultimo periodo di commercializzazione precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) abbiano, dal periodo 1995/1996 in poi, ceduto a titolo oneroso, anche parzialmente, affittato, dato in comodato o fatto oggetto di contratti di soccida la propria quota, salvo i casi di forza maggiore.

3. Ai produttori che hanno versato nella contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera *a)*, delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni intestata al « Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato Prelievo supplementare sul latte di vacca », aperta presso la sezione dl tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nei periodi dal 1995/96 al 2002/03 a titolo di prelievo supplementare, l'AGEA è autorizzata a restituire le somme versate che risultino eccedenti al 10 per cento dell'importo dovuto, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima, capitolo 2002.

4. Gli acquirenti entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto versamento, restituiscono ai soggetti di cui al presente articolo gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente ai periodi per i quali è stato effettuato il versamento o siano intervenute le sentenze giurisdizionali favorevoli al produttore.

15. 01. Vascon, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*. – 1. Ai produttori ai quali è stato imputato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione dal 1995/1996 al 2001/2002 è concesso il beneficio della rateizzazione dell'importo dovuto, previa presentazione di apposita domanda all'AGEA ed alle competenti regioni o province autonome entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dall'AGEA con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, applicando alle singole rate il tasso di interesse del 3 per cento annuo.

3. La definizione della posizione debitoria secondo quanto previsto dal comma 2 comporta l'estinzione di qualsiasi contenzioso in materia pendente dinanzi agli organi giurisdizionali, amministrativi e ordinari.

15. 02. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*. – 1. Al fine della ristrutturazione della produzione lattiera, ai pro-

duttori titolari di un quantitativo individuale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, è accordata una indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri nella rispettiva azienda commisurata al numero delle vacche da latte calcolato sulla base dell'anagrafe bovina, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di euro 414 a capo e di euro 0, 21 per chilogrammo di quantitativo di riferimento è erogato dall'AGEA, previa verifica della regione ove è ubicata l'azienda.

2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione ove è ubicata l'azienda e all'AGEA entro il 31 luglio di ciascun anno e deve contenere l'impegno a non riprendere la produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri. Ai produttori che si impegnano alla riconversione dalla produzione lattiera a quella da carne ottenuta con metodi di allevamento estensivi e biologici il premio è erogato nella misura di euro 0,50 per chilogrammo di quantitativi di riferimento.

3. I quantitativi individuali di cui sono titolari le aziende beneficiarie del premio confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni cui afferivano, che provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-*bis*.

4. All'onere derivante dal presente articolo determinato in complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per gli anni 2004 e 2005, all'onere determinato in complessivi 60 milioni di euro, per ciascun anno si provvede con i fondi di cui al Fondo speciale di parte corrente del bilancio relativo a ciascun anno dello stanziamento relativo al Ministero per le politiche agricole e forestali, con corrispondente riduzione dell'importo ivi previsto.

15. 03. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*. – 1. Al fine della ristrutturazione della produzione lattiera, ai produttori titolari di un quantitativo individuale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, è accordata una indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri nella rispettiva azienda commisurata al numero delle vacche da latte calcolato sulla base dell'anagrafe bovina, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di euro 414 a capo e di euro 0, 21 per chilogrammo di quantitativo di riferimento è erogato dall'AGEA, previa verifica della regione ove è ubicata l'azienda.

2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione ove è ubicata l'azienda e all'AGEA entro il 31 luglio 2003 e deve contenere l'impegno a non riprendere la produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri. Ai produttori che si impegnano alla riconversione dalla produzione lattiera a quella da carne ottenuta con metodi di allevamento estensivi e biologici il premio è erogato nella misura di euro 0, 50 per chilogrammo di quantitativi di riferimento.

3. I quantitativi individuali di cui sono titolari le aziende beneficiarie del premio confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni cui afferivano, che provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-*bis*.

4. All'onere derivante dal presente articolo determinato in complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

15. 04. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio.